



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA**

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEAGA E
FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 – 2019
- 2020.**

DISCIPLINARE DI GARA

Cat. 9

CPC 86211 - 86220

CPV 79210000-9

CIG 6855931D3A

Art. 1 - Oggetto della gara	3
Art.2 - Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative	4
Art. 3 - Luogo di esecuzione	6
Art. 4 - Durata del procedimento e tempistica di espletamento del servizio	6
Art. 5 - Corrispettivo dell'affidamento	7
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi	7
6.2 - Assegnazione punteggio offerta economica	12
Art. 7 - Pubblicazione degli atti di gara e richieste chiarimenti.....	12
Art. 8 – Forma giuridica dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.....	13
Art. 9 - Requisiti per la partecipazione alla gara.....	15
Art. 10 – Termini di partecipazione alla gara	16
Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta.	17
Art. 12 - Commissione di valutazione	33
Art 13 - Svolgimento della gara.....	33
Art. 14 - Offerte anormalmente basse	37
Art. 16- Aggiudicazione e stipula del contratto	37
Art. 18 -Modalità di esecuzione del contratto.....	39
Art. 20 - Inadempienze – risoluzione – recesso	40
Art. 21 - Privacy e accesso agli atti.....	41
Art. 22 -Riservatezza.....	42
Art. 23 -Efficacia.....	42
Art. 24 - Legge applicabile e Foro competente.....	42
Art. 25 - Rinvio	42
Art. 26 – Allegati	42

Art. 1 - Oggetto della gara

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (di seguito: Ministero o stazione appaltante), con determina a contrarre del 10 ottobre 2016, prot. 5590, ha decretato di procedere all'affidamento del **servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori**, mediante l'indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito anche *“Codice dei contratti”* o *“Codice”*).

Il Ministero ha indetto, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice dei contratti, apposita procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 94 e 95, comma 2, del Codice dei contratti, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU/S S195 dell'8 ottobre 2016 è stato pubblicato l'avviso di preinformazione; il bando di gara CIG 6855931D3A è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU/S S 247-451464 del 22 dicembre 2016 e sul profilo committente <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10522>, unitamente a tutta la documentazione di gara.

Il presente disciplinare – che unitamente agli altri documenti di gara indicati nello stesso è parte integrale e sostanziale del bando – contiene norme integrative al bando relative alla partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che alla descrizione della procedura di aggiudicazione e alle condizioni contrattuali e alle modalità di svolgimento dei servizi, quest'ultime meglio specificate, rispettivamente, nello schema di contratto e nelle Linee direttrici della Commissione europea, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Le Linee direttrici e i relativi documenti accompagnatori, forniti in allegato al bando al momento della sua pubblicazione, rappresentano documenti di lavoro nella versione più recente disponibile. Eventuali nuove versioni, provvisorie e/o definitive, saranno messe a disposizione sul sito del Ministero non appena rese disponibili dall'esecutivo dell'Unione europea.

Eventuali modifiche delle sopracitate Linee direttrici provvisorie, introdotte dalla Commissione europea nell'adozione della versione definitiva successivamente alla pubblicazione del bando, non rappresentano una variazione del servizio da rendere e s'intendono pertanto implicitamente accettate dall'operatore che si aggiudicherà la gara.

La gara ha per oggetto la scelta di un organismo cui affidare la certificazione dei conti FEAGA e FEASR e la legalità e correttezza delle spese per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, (l'esercizio finanziario decorre dal 16 ottobre dell'anno *n-1* al 15 ottobre dell'anno *n*) relativamente agli organismi pagatori riconosciuti in Italia:

- AGEA – Organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
- OPRLO (Organismo pagatore della Regione Lombardia)
- AGREA (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per la regione Emilia Romagna)
- AVEPA (Agenzia Veneta per le erogazioni in agricoltura)
- ARTEA (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per la regione Toscana)
- SAISA (Agenzia delle Dogane)

- ARPEA (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)
- APPAG (Agenzia provinciale per i pagamenti – Trento)
- OPPAB (Organismo pagatore provinciale – Bolzano)
- ENRI (Ente Nazionale Risi)
- ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura)
- eventuali altri organismi pagatori che dovessero ottenere il riconoscimento, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, nel corso del periodo oggetto di certificazione.

La predetta attività di certificazione ha caratteristiche sostanzialmente standardizzate dovendo rispondere a norme europee e internazionali, quali le Linee direttrici, direttamente richiamate dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, e le norme internazionali in materia di revisione. Infatti, le attività di certificazione devono prendere in esame gli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e tenere conto delle Linee direttrici numero 1, 2, 3, 4 e 5 stabilite dalla Commissione europea.

Pertanto le condizioni di mercato sono tali che il livello dell'esecuzione è significativamente dipendente dalla qualità del personale effettivamente incaricato.

La tipologia del servizio oggetto della presente procedura non si presta ad una suddivisione in lotti e il lotto unico permette una migliore organicità del servizio, così come richiesta dalla normativa europea, e una maggiore flessibilità organizzativa del gruppo di lavoro, con conseguenti economie di scala e contenimento dei costi.

Relativamente ad ogni esercizio finanziario FEAGA e FEASR, l'affidatario del servizio deve rispettare, per ciascun organismo pagatore, la tempistica prevista nell'articolo 4 del presente disciplinare per la presentazione delle relazioni e certificazioni all'Organismo di coordinamento e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea. L'affidatario dovrà, inoltre, rispettare quanto definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art.2 - Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

Legge 28 gennaio 2016, n. 11 Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (“Codice”);

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, attuato con DM 21 maggio 2015, n. 1739.

DM 21 maggio 2015 prot. 1739 di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Offerta economicamente più vantaggiosa” (Linea guida n. 2);

Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (Linea guida n. 3);

Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (Linea guida n. 5);

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo;

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice dei contratti nelle sole parti rimaste vigenti ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u) del d.lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione degli atti di attuazione ivi previsti;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia - art. 3 (La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

Legge 17 dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. art. 6 (Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” art. 92 comma 2-bis (comunicazione dell’informazione interdittiva antimafia al presidente dell’ANAC);

Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”;

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", come modificato dal **D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135** “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.”

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; e relativi atti delegati e di esecuzione;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; e relativi atti delegati e di esecuzione;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; e relativi atti delegati e di esecuzione;

Linee direttrici della Commissione U.E. e documenti di lavoro in materia di certificazione dei conti degli organismi pagatori, vigenti in riferimento agli esercizi finanziari oggetto della presente gara.

Inoltre, l'organismo affidatario deve attenersi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute, tenendo conto di tutti gli orientamenti e documenti di lavoro, definiti dalla Commissione europea.

L'affidatario, su richiesta del Ministero o dell'Organismo di coordinamento (AGEA Coordinamento), deve altresì assicurare la partecipazione alle riunioni in sede di Unione europea e nazionale ove richiesta la presenza dell'organismo di certificazione dei conti FEAGA e FEASR.

Art. 3 - Luogo di esecuzione

Le attività oggetto della gara riguardano l'intero territorio nazionale e sono svolte, in particolare, presso gli organismi pagatori, i soggetti dagli stessi delegati (compresi i Centri di assistenza agricola -CAA) e presso i beneficiari degli aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR.

Art. 4 - Durata del procedimento e tempistica di espletamento del servizio

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'articolo 32, comma 4, del Codice, il termine del procedimento di aggiudicazione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Il servizio in questione deve essere prestato per gli esercizi finanziari 2018 (16 ottobre 2017 – 15 ottobre 2018), 2019 (16 ottobre 2018 – 15 ottobre 2019) e 2020 (16 ottobre 2019 – 15 ottobre 2020) e, comunque, fino all'emanazione da parte della Commissione europea delle decisioni di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR, relative all'esercizio finanziario 2020, nei termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatta salva la possibilità di ripetizione del servizio, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice dei contratti.

Al fine di certificare i conti, per ciascun esercizio finanziario, le attività devono essere avviate con congruo anticipo rispetto all'inizio dello stesso, in modo da assicurare la ripetizione, nei tempi utili, dei controlli svolti dagli organismi pagatori per la verifica della legalità e correttezza delle spese. Pertanto, per l'esercizio finanziario 2018, tali attività devono essere intraprese a decorrere dal termine di presentazione della "Domanda Unica 2017".

Ai sensi dell'articolo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la chiusura della certificazione dei conti FEAGA e FEASR si sostanzia nella presentazione alla Commissione europea delle relazioni e delle certificazioni FEAGA e FEASR, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario oggetto di certificazione. Tali relazioni e certificazioni sono necessarie per la successiva adozione delle decisioni di chiusura contabile dei conti FEAGA e FEASR adottate dalla Commissione europea entro il successivo 31 maggio, come previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) 1306/2013.

Al fine di assicurare il rispetto del predetto termine del 15 febbraio per l'inoltro delle ai servizi della Commissione europea, l'affidatario del servizio deve consegnare entro il **1° febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario oggetto di certificazione** le relazioni e le certificazioni FEAGA e FEASR al Ministero e all'Organismo di coordinamento, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Ministero, su motivata richiesta dell'affidatario.

Ove necessario, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente a cui affidare il servizio per gli esercizi finanziari successivi al 2020, ivi incluso il tempo per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente **6855931D3A**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito web dell'ANAC.

Art. 5 - Corrispettivo dell'affidamento

L'importo dell'appalto è previsto in euro 2.319.000,00 (duemilionitrecentodiciannovemila/00) al netto di IVA, per l'intero triennio, pari ad euro 773.000,00 (settecentosettantatremila/00) per ciascun anno al netto di IVA.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.

L'appalto è finanziato con fondi iscritti nel capitolo di bilancio del Ministero 1470 PG 01

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentano offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel bando, nel presente disciplinare e negli altri atti di gara, ovvero che sono sottoposte a condizione e/o che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Il Ministero si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora, ai sensi degli articoli 94, comma 2, e 95, comma 12, del Codice dei contratti, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico.

La gara è aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente ed appropriata da parte del Ministero, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice dei contratti.

La migliore offerta è selezionata, come di seguito esplicitato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato con parametri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto e determinati, ai sensi del comma 6, del citato articolo 95, e della Linea guida n. 2 di ANAC, nell'ambito delle lettere e) ed f) del medesimo articolo 95, comma 6, del Codice.

Il punteggio complessivo (P), per ogni offerta, è dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica (PT) e il punteggio conseguito per l'offerta economica (PE), nei seguenti limiti:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	PT 60
2	Offerta economica	PE 40
	Totale	P 100

La migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo (P=PT+PE) più alto.

6.1 Criteri di attribuzione del punteggio tecnico (PT)

Come precisato all'articolo 1, il livello dell'esecuzione è significativamente dipendente dalla qualità del gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività presso le diverse sedi degli organismi pagatori, i soggetti dagli stessi delegati (compresi i Centri di assistenza agricola -CAA) e presso i beneficiari degli aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR.

Il gruppo di lavoro è sottoposto ad **un responsabile del servizio** dal quale dipendono direttamente almeno **6 responsabili operativi, 8 esperti contabili e 2 esperti informatici**.

Presso **ciascun organismo pagatore** l'attività di certificazione deve essere svolta da un Team composto almeno da: **1 responsabile operativo, 1 esperto contabile e 1 esperto informatico**.

Di seguito si riportano i requisiti minimi di ciascuna figura professionale:

Il responsabile del servizio:

deve essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica *da almeno 6 anni* in discipline economiche; essere *iscritto all'Albo professionale* dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri ed *al registro dei revisori legali sezione A*; avere almeno *6 anni* di esperienza professionale in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci maturata in qualità di revisore legale; nel corso dell'esperienza professionale, deve aver maturato per almeno *3 anni* esperienza sulla certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali), di cui *almeno un anno nel ruolo di responsabile della revisione/certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali)*. Il responsabile del servizio deve inoltre possedere un livello avanzato di capacità linguistica italiana ed inglese, scritta ed orale.

I responsabili operativi del gruppo di lavoro:

Devono essere in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica *da almeno 3 anni* in discipline economiche e *iscritti al registro dei revisori legali sezione A*; avere almeno 3 anni di esperienza in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci maturata in qualità di revisori legali; nel corso della loro attività professionale devono aver maturato per almeno 2 anni esperienza nella certificazione delle spese finanziate dai fondi comunitari (agricoli o strutturali). I responsabili operativi devono possedere un livello almeno intermedio di capacità linguistica italiana ed inglese, scritta ed orale.

Gli esperti contabili

Devono essere in possesso di laurea triennale (o titolo di studio superiore) in discipline economiche *da almeno 2 anni*, avere una esperienza professionale di almeno *2 anni in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci*; nel corso della loro attività professionale devono aver maturato per *almeno un anno esperienza nella certificazione* delle spese finanziate da fondi comunitari (agricoli o strutturali).

Gli esperti contabili devono inoltre possedere un livello almeno elementare di capacità linguistica italiana ed inglese, scritta ed orale.

Gli esperti informatici

Devono avere un'abilitazione riconosciuta a livello internazionale quale "auditor" dei sistemi informativi; devono, inoltre, avere maturato un'esperienza almeno quinquennale quali specialisti dei sistemi informatici nell'ambito di attività di revisione e certificazione contabile di bilanci.

Gli esperti informatici devono inoltre possedere un livello almeno elementare di capacità linguistica italiana ed inglese, scritta ed orale.

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avviene in base ai seguenti criteri:

Criteri tecnici	Punteggio massimo
Organizzazione - Art. 95, comma 6, lett e) del Codice -	30
Qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato per il servizio - -Art. 95, comma 6, lett e) del Codice	25
Assistenza tecnica - -Art. 95, comma 6, lett f) del Codice-	5

I punteggi sono di natura tabellare (T), quando i valori sono predeterminati in relazione alle opzioni di scelta offerte dal concorrente, o discrezionale (D) quando attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione di valutazione, che è esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nelle tabelle.

Ai fini della determinazione del Punteggio Tecnico (PT) attribuito a ciascuna offerta, la Commissione di valutazione di cui all'articolo 12 procede, nel rispetto dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, come indicato nella Linea guida n. 2 di ANAC. In particolare, il punteggio è calcolato, per ogni criterio, utilizzando la seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [D_i * V_{ai}] + \sum_n T_i$$

dove:

PT_i = Punteggio Tecnico attribuito all'offerta i-esima;

Σ = sommatoria

n = numero totale dei sub criteri che compongono ogni criterio;

D_i = peso attribuito al requisito discrezionale (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito discrezionale (i) variabile tra zero e uno;

T_i = punteggio attribuito al requisito tabellare (i).

In pratica si procede come segue:

- a) ogni criterio è diviso in sub-criteri, come riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3 e a ciascun sub-criterio è attribuito un punteggio sulla base di parametri oggettivi (sub-criteri Tabellari) o sulla base di criteri motivazionali esplicitati nelle tabelle stesse (sub-criteri Discrezionali).

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte, sono stabiliti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo sub-criterio di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo attribuibile per lo stesso sub-criterio, e segnatamente:

Ottimo ($V(a)_i = 1$)

Più che adeguato ($V(a)_i = 0,75$)

Adeguato ($V(a)_i = 0,5$)

Parzialmente adeguato ($V(a)_i = 0,25$)

Inadeguato ($V(a)_i = 0$)

Ciascun commissario, per ogni sub-criterio di natura discrezionale, attribuisce il proprio coefficiente V_{ai} e ai fini dell'attribuzione del punteggio si procede al calcolo del valore medio che è moltiplicato per il peso (D_i).

- b) La somma dei punteggi assegnata ai singoli criteri, costituisce il punteggio per l'offerta tecnica.

Criterio 1. Organizzazione (max 30 punti)

Nell'ambito di tale criterio sono valutati i seguenti sub-criteri:

- 1.1 modalità organizzative del servizio in termini di gestione dei rapporti con gli organismi pagatori, l'Organismo di coordinamento e il Ministero, nonché in termini di collaborazione nella gestione dei rapporti con la Commissione europea e la Corte dei Conti europea;
- 1.2 aspetti organizzativi che assicurano l'espletamento del servizio anche in situazioni di concentrazioni di fabbisogni lavorativi, dovuti a concomitanti attività da svolgere sui diversi organismi pagatori in ristretti archi temporali, valutati in termini di risorse aggiuntive, rispetto al gruppo di lavoro minimo, che opereranno direttamente presso le diverse sedi degli organismi pagatori e, nei casi previsti, presso i soggetti delegati dagli stessi organismi pagatori (compresi i Centri di assistenza agricola -CAA) e i beneficiari degli aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR;
- 1.3 aspetti organizzativi che prevedono la partecipazione nei Team di lavoro di esperti tecnici in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline agricole, iscritti da almeno tre anni all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati o del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- 1.4 stabilità del gruppo di lavoro nel corso del triennio valutata in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con l'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta, con ciascun componente del Gruppo di lavoro, comprese le risorse aggiuntive;
- 1.5 modalità adottate per il mantenimento del know-how necessario all'espletamento del servizio a fronte del turn-over di personale;
- 1.6 Gestione della fase di entrata per la presa in carico delle attività dall'organismo di certificazione uscente e del passaggio di consegne a fine servizio;

Tabella 1 – Organizzazione (max 30 punti)			Punteggio max	
			T	D
1.1	Modalità organizzative del servizio in termini di gestione dei rapporti (max 1 punto).		1	
1.2	Aspetti organizzativi che assicurano l'espletamento del servizio anche in situazioni di concentrazioni di fabbisogni lavorativi. Aumento del numero delle risorse del gruppo di lavoro (max 12 punti).	Per ogni esperto contabile in più 1 punto fino ad un massimo di 7 risorse aggiuntive	7	
		Per ogni responsabile operativo in più 1 punto fino ad un massimo di 4 risorse aggiuntive	4	
		Per ogni esperto informatico in più 0,5 punto fino ad un massimo di 2 risorse aggiuntive	1	
1.3	Aspetti organizzativi che prevedono la partecipazione nei Team di lavoro di esperti tecnici agricoli (max 2 punti)	Per ogni esperto 0,5 punto fino ad un massimo di 4 esperti agricoli	2	
1.4	Stabilità del gruppo di lavoro valutata in termini di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (max 13 punti)	Rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Responsabile del Servizio	1	
		Per ogni responsabile operativo	4	

		in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 0,4 punti fino ad un massimo di 4 punti per 10 responsabili operativi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato		
		Per ogni esperto contabile in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 0,4 punti fino ad un massimo di 6 punti per 15 esperti contabili in rapporto di lavoro a tempo indeterminato	6	
		Per ogni esperto informatico in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 0,5 punti fino ad un massimo di 2 punti per 4 esperti informatici in rapporto di lavoro a tempo indeterminato	2	
1.5	Modalità adottate per il mantenimento del know-how necessario all'espletamento del servizio a fronte del turn-over di personale (max 1 punto).			1
1.6	Gestione del passaggio di consegne a inizio e fine servizio (max 1 punto).			1

Criterio 2. Qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato per il servizio (max 25 punti)

Tenuto conto della notevole specificità del servizio che si intende affidare con la presente procedura, meglio dettagliata all' articolo 1 del presente disciplinare, nell'ambito di tale criterio sono valutati i seguenti sub-criteri attinenti alla formazione e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nel servizio, quali strumenti necessari a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni.

Tabella 2 - Qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato per il servizio (max 25 punti)		Punteggio max	
		T	D
2.1	Per ogni responsabile operativo iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri 0,8 punti fino ad un massimo di 8 punti per 10 responsabili operativi iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri	8	
2.2	Per ogni esperto contabile iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri 0,4 punti fino ad un massimo di 6 punti per 15 esperti contabili iscritti all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri	6	
2.3	Per ogni esperto contabile iscritto al registro dei revisori contabili 0,4 punti fino ad un massimo di 6 punti per 15 esperti contabili iscritti al registro dei revisori legali sezione A	6	
2.4	Per ogni responsabile operativo che possiede almeno 5 anni di esperienza in materia di controllo, revisione e certificazione di bilanci maturata con la qualifica di revisore legale 0,5 punti, fino ad un massimo di 5 punti	5	

Criterio 3 – assistenza tecnica

Per assicurare un proficuo utilizzo delle certificazioni e delle relazioni redatte dall'organismo di certificazione, nell'esercizio della costante supervisione che l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, deve esercitare sugli organismi pagatori, sono valutati i seguenti sub-criteri

Tabella 3 – Assistenza tecnica (max 5 punti)		Punteggio max	
		T	D
3.1	Realizzazione di un corso di formazione per massimo di venti funzionari ministeriali impegnati nell'attività di supervisione degli organismi pagatori		2
3.2	Assistenza tecnica resa da responsabili operativi ai funzionari ministeriali impegnati nell'attività di supervisione degli organismi pagatori (0,2 punti per giornata/uomo fino ad un massimo di 15 giornate nel triennio)	3	

6.2 - Assegnazione punteggio offerta economica

Il punteggio economico PE assegnato all'importo relativo a ciascuna offerta è calcolato sulla base delle seguenti formule:

$$PE_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = 40 * 0,9 * A_i/A \text{ soglia}$$

$$PE_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = 40 * \{0,9 + 0,1 * [(A_i - A \text{ soglia})/(A \text{ max} - A \text{ soglia})]\}$$

dove:

- A_i rappresenta il ribasso del concorrente i-esimo, rispetto alla base d'asta di euro 2.319.000,00 di cui all'art. 5, relativo all'offerta economica in esame;
- A soglia è dato dalla media aritmetica dei ribassi, rispetto alla base d'asta di euro 2.319.000,00 offerti da tutti i concorrenti;
- A max è il valore massimo tra i ribassi, rispetto alla base d'asta di euro 2.319.000,00, offerti da tutti i concorrenti (offerta più conveniente).

Art. 7 - Pubblicazione degli atti di gara e richieste chiarimenti

Il Ministero mette a disposizione, sul proprio sito web www.politicheagricole.it (profilo committente), sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara", l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Pertanto, non sono prese in considerazione, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara
- disciplinare
- schema di contratto
- modulistica allegata
- documenti complementari (Linee direttrici della Commissione UE).

Gli operatori economici interessati possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara agli indirizzi e-mail del RUP, dr. Sebastiano Forestale, s.forestale@politicheagricole.it e dell'Ufficio PIUE III piue3@politicheagricole.it.

I chiarimenti, formulati esclusivamente in lingua italiana, possono essere richiesti fino al settimo giorno lavorativo antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Le risposte fornite ai chiarimenti richiesti sono pubblicate tempestivamente e in forma anonima sul sito web www.politicheagricole.it (profilo committente), sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.

Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, e dell’articolo 76, comma 3, del Codice, sono pubblicati ed aggiornati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 8 – Forma giuridica dell’operatore economico per la partecipazione alla gara

Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del presente disciplinare ed iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 come modificato dal decreto legislativo 135/2016 o, nel caso di operatori stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione europea, di requisiti analoghi secondo le forme previste nei Paesi di stabilimento.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici nei cui confronti sono riscontrati uno o più motivi indicati nell’articolo 80 del Codice.

In caso di consorzi d’imprese, d’imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, di GEIE e di reti d’imprese (i.e. concorrenti con idoneità plurisoggettiva), ovvero d’imprese che intendano raggrupparsi con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del Codice, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’Unione europea, nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun componente, mentre i requisiti di capacità tecnica e quelli di capacità finanziaria ed economica devono essere riferiti al consorzio/raggruppamento/GEIE/rete d’imprese nel suo complesso. Tuttavia, le referenze bancarie, di cui all’articolo 9 (cfr. Requisiti di carattere economico finanziario) del presente disciplinare, devono essere, a pena di esclusione dalla gara, comunque, possedute da ciascun componente del concorrente con idoneità plurisoggettiva, salvo quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del Codice.

In caso di consorzi e raggruppamenti di imprese si applica quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del Codice.

Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi di cooperative e consorzi stabili) i requisiti di partecipazione alla gara, di carattere generale, specificati all’articolo 9 del presente disciplinare, devono essere posseduti dai soggetti indicati come esecutori del servizio appaltato. Diversamente, i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato specifico posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommate in capo al consorzio, secondo quanto previsto all’articolo 47 comma 2 del Codice.

Per i Raggruppamenti temporanei d’impresa i “Requisiti di carattere economico finanziario” di cui all’articolo 9 del presente disciplinare, punti 2 (fatturato globale) e 3 (fatturato specifico) sono soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, con le seguenti modalità:

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle

imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%;

- in caso di RTI verticale/misto: ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell'appalto complessivo.

Non è ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei d'impresa R.T.I. di due o più imprese che siano singolarmente in possesso di entrambi i requisiti per la partecipazione alla gara indicati all'articolo 9 "Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo" punti 2 e 3 riferiti al fatturato globale e specifico.

È fatto divieto ai concorrenti, pena l'esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/ consorzio /GEIE/rete d'impresa ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento/consorzio /GEIE/rete d'impresa. I concorrenti riuniti in raggruppamento/GEIE/rete d'impresa devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento/aggregazione.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell'articolo 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procede all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla revoca dell'affidamento.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 mediante il documento di gara unico europeo DGUE e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 9, determina l'esclusione dalla gara.

Ai fini della verifica della sussistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato in merito al fatturato, ai sensi degli articoli 83 e 86, commi 4 e 5, del Codice, all'operatore economico aggiudicatario è richiesta la relativa documentazione probatoria così come indicato nell'allegato XVII del Codice dei contratti e specificato nel successivo articolo 9 del presente disciplinare.

Si fa presente che in sede di verifica delle dichiarazioni, la stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 4/5/1999 e al decreto del MEF

del 21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 14/12/2010 del MEF. La stazione appaltante effettua nei confronti di tutti gli operatori i dovuti controlli d'ufficio per la verifica del loro inserimento nella *black list*, attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro, e ove presenti negli elenchi che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010. La mancanza di tale autorizzazione determina l'esclusione dalla gara.

Sono, inoltre, esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante può chiedere se del caso ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti del Paese ove sono stabiliti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

L'operatore economico deve garantire l'applicazione ai propri dipendenti delle norme e degli istituti previsti dal CCNL di categoria.

Art. 9 - Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati, ai sensi dell'articolo 83 comma 8 del Codice.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'articolo 83 comma 8 del Codice, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, ai fini della certificazione dei conti degli organismi pagatori e delle conseguenze finanziarie e dei danni erariali che possono derivare in caso di inadeguatezza del servizio reso. La stazione appaltante ritiene, infatti, di selezionare attraverso la presente procedura operatori economici dotati anzitutto di capacità economico-finanziaria proporzionata tale da garantire la congruità della capacità dell'impresa di fornire un servizio adeguato all'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

Requisiti di carattere generale:

1. insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell'articolo 80 del Codice;
2. insussistenza della clausola di esclusione indicata dall'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 e adesione al Patto di integrità allegato al presente disciplinare (All. 6);
3. insussistenza della clausola di esclusione indicata dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
4. insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 35 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 (ossia di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della

società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

5. insussistenza dei divieti di cui all'articolo **48, comma 7, primo periodo del Codice** [è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (i.e., aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete del Codice] e **secondo periodo** [Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara]
6. insussistenza delle cause di esclusioni connesse a sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella *black list* di cui ai decreti del MEF 4/5/1999 e 21/11/2001 in assenza dell'autorizzazione di cui al decreto del MEF 14/12/2010.

Requisito di idoneità professionale [articolo 83 comma 1 lettera a) Codice dei contratti]:

1. iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 come modificato dal decreto legislativo 135/2016, nonché, per gli operatori stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione europea, possesso dei requisiti analoghi secondo le forme previste nei Paesi di stabilimento.

Requisiti di carattere economico finanziario [articolo 83 comma 1 lettera b) Codice dei contratti]:

1. il possesso di capacità economico finanziaria a svolgere il servizio oggetto della presente gara da dimostrare mediante dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385;
2. fatturato minimo medio annuo, al netto di IVA, calcolato sugli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento di pubblicazione del bando, non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), di cui almeno euro 800.000,00 (ottocentomila/00) derivante da attività di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 83, commi 4, lettera a), e 5 del Codice.

Requisiti di carattere tecnico organizzativo [art. 83 comma 1 lettera c)]:

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi in capo al gruppo di lavoro in termini sia numerici che professionali, conformemente a quanto previsto nell'articolo 6 del presente disciplinare.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Art. 10 – Termini di partecipazione alla gara

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara, devono far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30 gennaio 2017** al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione Generale delle politiche e internazionali e dell'Unione europea –Segreteria

Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA

La predetta documentazione può essere consegnata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico deve, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

L'orario di ricezione è dalle 8.30 alle 16.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio del Ministero deputato alla ricezione del plico (Ufficio postale del Ministero o Segreteria della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea), con l'attestazione del giorno e, qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione, dell'ora di arrivo.

Il recapito della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine **perentorio** sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali sono riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta.

I concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, devono far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti indicazioni:

1. un unico plico, contenente le altre buste, che, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dove riportare all'esterno le seguenti indicazioni:
 - 1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – indirizzo di posta certificata; nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (RTI, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate nel plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
 - 1.2 la scritta: **“NON APRIRE – Offerta per la gara di appalto per l'affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 – termine per la presentazione delle offerte 30 gennaio 2017 ore 12,00”**;
 - 1.3 il destinatario: **“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale- Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea –Segreteria, Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA”**.

La stazione appaltante non risponde di alcun disguido connesso alla mancanza di una o più delle indicazioni sopra richiamate.

2. Il plico sopra citato deve contenere, a pena di esclusione, tre buste, ciascuna delle quali a sua volta deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi

l'autenticità della chiusura originaria, recare l'intestazione del mittente ed essere contrassegnata rispettivamente dalla dicitura:

- **Busta n.1: documentazione amministrativa;**
- **Busta n.2: offerta tecnica;**
- **Busta n.3: offerta economica.**

La mancata separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Busta n.1: documentazione amministrativa

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente deve presentare i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione alla gara;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE);
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ad ulteriori cause di esclusioni;
- d) documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC.
- e) garanzia provvisoria;
- f) referenze bancarie;
- g) PASSOE

ove necessario:

- h) documentazione relativa all'avvalimento;
- i) procura;
- l) atti relativi al sub appalto

Con riferimento ai singoli documenti di cui alla busta n. 1, si specifica quanto segue.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE le dichiarazioni riportate nel documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla lettera b) e nella dichiarazione sostitutiva relativa ad ulteriori cause di esclusioni di cui alla lettera c), devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE e la dichiarazione integrativa, invece, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese, oltre che dal consorzio, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE e la dichiarazione integrativa.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

La dichiarazione del requisito di cui di cui all'articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci). **In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni nel DGUE e nella dichiarazione integrativa di cui sopra devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (articolo 80, comma 3, del Codice), **oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.**

a) Domanda di partecipazione (All. 1)

La domanda di partecipazione per l'ammissione alla gara da parte delle imprese deve essere redatta mediante l'apposito modulo allegato al presente disciplinare, corredato **di n. 1 marca da bollo da € 16,00.**

La domanda di partecipazione deve, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante del concorrente (in qualsiasi forma di partecipazione: singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di impresa) avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura.

La domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale** rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal **caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura nella forma specificata nella successiva lettera i)**. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

In caso di RTI di Consorzi o GEIE, a pena di esclusione dalla gara, la suddetta domanda di partecipazione, sottoscritta con firma autografa, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente gara deve essere prodotta:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio o GEIE sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

In tutti i casi, la domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico di comportamento adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DM 21/05/2015 n. 1739), accessibile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252F5%252FD.9676cca3d6d3597fd223/P/BLOB%3AID%3D6406/E/pdf>.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara e di quelle contenute nella documentazione di gara allegata al medesimo disciplinare di gara;

4. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

5. in caso di partecipazione in RTI, consorzi, GEIE o rete d'impresе, indica la percentuale del servizio resa da ciascun componente;

6. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

b) Documento di gara unico europeo (di seguito anche DGUE) (All. 2)

Il concorrente, a pena di esclusione, deve predisporre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il modello di "DGUE", allegato al presente disciplinare. Con il DGUE il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste

nell'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice.

Inoltre l'operatore economico con il DGUE attesta il possesso dei requisiti d'idoneità professionale, i requisiti di carattere economico e finanziario e i requisiti tecnico organizzativo di cui all'articolo 9 del disciplinare e all'articolo 83, comma 1 del Codice.

Il DGUE deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI, Consorzio, GEIE o rete d'impresе, a pena di esclusione dalla procedura, un DGUE, sottoscritto con firma autografa da soggetto avente i poteri necessari per impegnare il soggetto rappresentato nella presente procedura deve essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il RTI/ Consorzio ordinario/GEIE o rete d'impresa sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

Il DGUE, inoltre, deve essere prodotto in caso di:

- avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE deve essere firmato con firma autografa da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria);
- subappalto, dalle imprese subappaltatrici (il documento deve essere firmato con firma autografa da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori).

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, deve essere prodotta apposita procura come di seguito meglio indicato alla successiva lettera i) del presente articolo.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), approvate con il decreto del MIT 18/07/2016, n. 3. (All. 2A)

Con tale documento il concorrente deve, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti all'articolo 9 del presente disciplinare;
- b) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativo di cui al citato articolo 9;
- c) il possesso del requisito relativo alla capacità professionale di cui al medesimo articolo 9;
- d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal caso, deve essere prodotto un DGUE apposito firmato con firma autografa da soggetto munito di idonei poteri per ogni subappaltatore, con il quale lo stesso subappaltatore fornisce le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV e VI del DGUE;
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento; deve essere prodotto un DGUE apposito firmato con firma autografa da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV e VI del DGUE;
- f) nei casi di cui all'articolo 110, comma 3, del Codice
 1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione

- all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 110 comma 5;

(oppure)

nel caso di cui all'articolo 110, comma 5, del Codice:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
2. dichiarazione, redatta secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Ministero a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'articolo 80, comma 5, del Codice;
4. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
5. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'articolo 80, comma 5, del Codice.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 2 del Codice devono risultare dall'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D), compilato dai soggetti previsti dall'articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice e come sopra meglio specificato anche per le casistiche di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e, comunque, sino alla data di presentazione dell'offerta, e di cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione sulle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 5 del Codice, così come risultano dal DGUE devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, o rete d'impresa o GEIE, a pena di esclusione:

- i requisiti di partecipazione di carattere generale, di cui all'articolo 9 del presente disciplinare devono essere posseduti e dichiarati:

- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice;
 - dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 33/2009;
 - dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 33/2009;
 - dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
 - da ciascun concorrente aderente al GEIE.
- il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui all'articolo 9 del presente disciplinare deve essere posseduto dal:
 - RTI, dal Consorzio ordinario, GEIE o rete d'impresa nel suo complesso; ciascuna impresa componente il RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete d'impresa deve rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;
 - Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice; sia il consorzio che le imprese esecutrici devono rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 47, comma 2, del Codice;
 - il requisito di capacità professionale e tecnica, di cui all'articolo 9 del presente disciplinare deve essere posseduto e dichiarato:
 - da tutte le imprese componenti il RTI (cd. Orizzontale), Consorzio/GEIE/rete d'impresa sia costituiti che costituendi;
 - in caso di partecipazione in consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgeranno l'attività oggetto della certificazione.

c) Dichiarazione sostitutiva relativa ad ulteriori cause di esclusioni (All. 3)

Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta secondo il modello (All. 3), allegato al presente disciplinare, con la quale si attesta:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'articolo 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'articolo 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 8 del presente disciplinare.

3, che nei dell'operatore economico non sussiste la causa interdittiva di cui all'articolo 35 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 ossia di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

4. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui alla presente dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il modello allegato 3;
2. le attestazioni di cui alla presente dichiarazione, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il modello allegato 3;

d) Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo, di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, recante evidenza del Codice CIG **6855931D3A** di cui al presente disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, pari ad euro 140,00 (centoquaranta,00), sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine è necessario, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il Codice CIG 6855931D3A identificativo della presente gara. Il sistema consentirà il pagamento

diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti di vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inserire nella busta 1:

- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente gara;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente gara.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

e) Garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice ed impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 del Codice

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente deve presentare una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del Codice, di importo pari ad euro **46.380,00 (quarantaseimilatrecentoottanta/00)** pari al due per cento dell'importo complessivo al netto d'IVA di cui all'articolo 5 del presente disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente mediante:

- cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato di valore al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore del Ministero;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti indirizzi internet della Banca d'Italia:

1. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
2. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
3. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

1. http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico deve essere presentata l'attestazione dell'avvenuto deposito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato, del pegno a favore del Ministero e una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice in favore della stazione appaltante. L'impegno è rilasciato sotto forma di dichiarazione di un fideiussore, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per l'esecuzione del contratto.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione a favore del Ministero questa deve:

- 1) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere sottoscritta dal garante con autentica notarile riportante la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo, in alternativa può essere prodotta un'autodichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale i soggetti firmatari il titolo di garanzia, attestano l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti firmatari. Ferma la produzione della dichiarazione notarile o, in alternativa, dell'apposita autodichiarazione, si precisa che, ove la garanzia ne fosse sprovvista, la stazione appaltante provvede a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Ministero, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, deve riguardare ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 6) qualora si riferisca: -
 - a raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE;
 - a RTI costituito, la garanzia deve essere intestata all'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
 - Consorzio ordinario costituito, la garanzia deve essere intestata al consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in consorzio;
 - in caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia deve essere intestata al consorzio medesimo.
- 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice in favore della stazione appaltante valida fino alla liquidazione del corrispettivo a saldo per la certificazione dell'esercizio finanziario FEAGA FEASR 2020 (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria in forma di dichiarazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto).

La garanzia copre il rischio derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto per ragioni riconducibili in capo all'aggiudicatario.

In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il concorrente non è ammesso alla procedura di gara.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, siano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti adeguano il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, sarà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico presenta un'apposita dichiarazione con l'indicazione di quelle applicate, allegando la relativa documentazione probante.

In particolare per la riduzione del 50% connessa al possesso la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'operatore economico deve allegare alla garanzia:

- a. copia semplice, con dichiarazione resa dal legale rappresentante di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'impresa concorrente;
- b. in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

Per le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, l'operatore economico deve allegare la relativa certificazione ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della stessa certificazione riportando tutti i dati e le informazioni contenute nei documenti originali.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazioni di imprese di rete o GEIE il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione/GEIE siano in possesso di uno o più dei predetti requisiti attestato da ciascuna impresa secondo le modalità di seguito previste.
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

La stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui detta documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

f) Referenze bancarie

Idonee referenze bancarie comprovate, ai sensi dell'articolo 86 comma 4 del Codice, con dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 che attestino la capacità economico finanziaria a svolgere il servizio. Le dichiarazioni bancarie sono presentate in originale.

g) PASSOE

Ciascun concorrente, deve registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso deve essere inserito nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

In particolare nel sistema AVCPASS deve essere inserita la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara per il fatturato globale e il fatturato specifico.

Per il fatturato globale i concorrenti presentano il bilancio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell'offerta, corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, il Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre anni, corredati dalle relative note di trasmissione.

Per il fatturato specifico i concorrenti presentano l'elenco dei servizi relativi all'espletamento di attività di revisione dei conti svolta nell'ultimo esercizio finanziario approvato al momento della presentazione dell'offerta:

- a) mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell'appalto. Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:
- essere rilasciati e vistati dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;
 - descrivere analiticamente il servizio;
 - indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
 - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara;
 - indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
 - contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta.

ovvero, in alternativa:

- b) copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse e regolarmente quietanzate.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere registrati presso detto sistema, la stazione appaltante provvede, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

h) Avvalimento

In caso di **avvalimento**, devono essere rese idonee dichiarazioni attraverso la compilazione del DGUE.

Secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura fare pervenire alla stazione appaltante i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sottoscritta – con firma autografa- dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b) Originale (sottoscritto con firma autografa dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto deve essere determinato nell'oggetto, nella durata, e deve contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento deve riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti.

La stazione appaltante verifica se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice ed impone all'operatore economico, pena l'esclusione dalla gara, di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni.

i) Procura

Qualora la domanda di partecipazione e/o le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente deve produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione.

l) Subappalto

Il legale rappresentante dell'operatore economico, del consorzio o dell'impresa capo-gruppo nel caso di RTI, che intende avvalersi del subappalto, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 105 comma 4 del Codice, deve presentare una dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono **subappaltare**, attraverso la compilazione del DGUE.

Le parti del servizio da subappaltare, non possono superare il limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo e possono riguardare:

- a) supporto nella analisi dell'efficacia del sistema di controllo interno e/o di gestione e di controllo dell'organismo pagatore;
- b) supporto nello svolgimento delle verifiche in loco.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione la stazione appaltante non concede l'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta, pertanto un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni indicate alle lettere a) e b), comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

L'operatore economico è tenuto, ai sensi di quanto previsto al comma 6 del citato articolo 105, ad indicare la terna dei soggetti cui intende subappaltare le parti del servizio.

Busta n.2: offerta tecnica

Detta busta deve contenere, a pena di esclusione dalla presente gara, l'offerta tecnica in triplice copia e i *curricula vitae* delle figure professionali proposte.

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana sotto forma di relazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente. **Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.**

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autentica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando, a pena di esclusione, fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.

La suddetta relazione tecnica deve:

- essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con numerazione progressiva e univoca delle pagine, contenuta entro 30 pagine (escluse quelle relative ai *curricula*) redatta in carattere Times dimensione minima 12 pt.
- contenere tutti gli elementi di seguito indicati e necessariamente essere articolata in modo da rendere evidenti tutti gli elementi oggetto di valutazione indicati nel precedente articolo 6 "Procedura di aggiudicazione":
 - a. le modalità esecutive e l'organizzazione con le quali il soggetto offerente intende espletare l'attività di certificazione oggetto del servizio, le metodologie e gli strumenti tecnici, coerentemente con i requisiti normativi di riferimento di cui all'articolo 2 per quanto attiene la certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori;
 - b. la stima della pianificazione settimanale, delle attività di dettaglio, nonché delle risorse professionali impegnate esclusivamente in termini di giornate/uomo;
 - c. il gruppo di lavoro, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività presso le diverse sedi degli organismi pagatori e dei relativi enti delegati indicando, per ogni Organismo Pagatore, il dimensionamento del Team e le professionalità impiegate.
 - d. Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere allegato un curriculum vitae in formato standard europeo, sottoscritto dall'interessato con firma autentica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, con indicazione di:

- titolo di studio, facoltà, ateneo e data (gg/mm/aa) del conseguimento;
- eventuale iscrizione nel registro dei revisori, albi professionali e, nel caso degli esperti informatici, certificazioni/abilitazioni conseguite indicando i relativi estremi;
- esperienze professionali maturate nelle materie oggetto del presente servizio evidenziandone contesto, ruolo, durata;
- livello di conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri, della lingua italiana.

Non saranno considerati validi i CV che non evidenzino in maniera corretta i predetti elementi ed il relativo personale non sarà conteggiato né ai fini del calcolo dei punteggi, né ai fini del possesso dei requisiti minimi relativi al gruppo di lavoro, comportando in quest'ultimo caso l'esclusione dell'offerta qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti il gruppo di lavoro (1 Responsabile del servizio, 6 Responsabili operativi, 8 Esperti contabili, 2 Esperti informatici).

Busta n.3: offerta economica

Detta busta deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l'offerta economica predisposta obbligatoriamente secondo il modello di cui all'All. 4, che deve riportare, a pena di esclusione, tutti gli elementi in esso indicati:

- a) il ribasso unico e incondizionato sull'importo posto a base di gara di cui all'articolo 5, del disciplinare, IVA esclusa;
- b) il prezzo complessivo offerto per la prestazione delle attività indicate nell'offerta tecnica, IVA esclusa.

All'offerta economica, deve essere allegata una relazione descrittiva del servizio che indica analiticamente i costi ed in particolare il costo giornata/uomo per ciascuna professionalità impegnata nel gruppo di lavoro, e le giornate di lavoro previste per le singole azioni descritte nell'offerta tecnica.

La relazione descrittiva e il modello debitamente compilato secondo il modello allegato al presente disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa concorrente in forma singola. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Tutti gli importi devono essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quello espresso in lettere.

L'offerta, a pena di esclusione, non può essere condizionata o parziale.

Il prezzo offerto non può essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta di cui all'articolo 5.

L'offerta economica rimane fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara e che saranno trattenuti dalla stazione appaltante.

Art. 12 - Commissione di valutazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte il Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, nomina una Commissione di valutazione per la valutazione delle offerte presentate. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 77 e ai sensi dell'articolo 216 comma 12 del Codice dei contratti e della linea guida n. 5 di ANAC, i membri della Commissione di valutazione sono scelti secondo regole di competenza e trasparenza, illustrate di seguito:

1. la Commissione è composta da un numero di membri pari a 3 unità più un segretario, selezionati tra il personale della stazione appaltante e sono individuati: il presidente, tra il personale dirigente; i commissari diversi dal presidente e il segretario, tra il personale dipendente;
2. la selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non deve aver ricoperto analogo incarico nella precedente edizione della stessa gara;
3. i componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
4. i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77 commi 5 e 6 del Codice, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione ove attestano l'insussistenza, diretta o indiretta, di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento del servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, amministratore o gerente o dirigente;
5. i componenti non devono non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante.
6. l'atto di nomina dei commissari si perfeziona previa presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario;
7. ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente alla stazione appaltante e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.
8. nessun compenso è previsto per i componenti e il segretario della Commissione di valutazione.

La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione di valutazione e i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice).

Art 13 - Svolgimento della gara

Le operazioni di gara si svolgono presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Via XX Settembre n. 20 – Roma, come di seguito illustrato.

I concorrenti sono invitati alle sedute pubbliche con apposito avviso pubblicato sul sito web almeno il giorno precedente.

La commissione di cui all'articolo 12 procede, nella seduta pubblica che inizierà **alle ore 10:00 del giorno 2 febbraio 2017** alla verifica dell'integrità e regolarità dei plichi pervenuti, all'apertura dei plichi regolari e accerta che al loro interno siano presenti le buste "1", "2" e "3".

L'eventuale differimento della seduta pubblica è comunicato almeno il giorno prima sul sito del Ministero.

A tale seduta della commissione e alle successive sedute pubbliche, che sono indicate sul sito web del Ministero, può presenziare un rappresentante, munito di delega, per ogni offerente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede del Ministero, deve essere comunicato mediante posta elettronica all'indirizzo PIUE3@politicheagricole.it, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale del Ministero di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente deve presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

Alla prima seduta il Responsabile unico del procedimento consegna i plichi pervenuti entro i termini alla Commissione di valutazione.

La Commissione esamina l'integrità dei plichi e procede all'apertura di ciascun plico, apponendo le sigle dei membri della Commissione sul plico e sulle singole buste ivi contenute, nonché la data e l'orario di apertura del plico.

Poi, sempre in seduta pubblica, la Commissione procede:

- all'apertura della busta n. 1, apponendo la data e l'orario di apertura della stessa, alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- a verificare l'insussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., secondo le modalità indicate da ANAC (Determinazione n. 1/2012), e nel caso in cui accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, propone l'esclusione dei concorrenti così come previsto nell'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice.
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli articolo 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni (cosiddetto "soccorso istruttorio"), applicandosi, in caso di **irregolarità essenziale**, la sanzione pecuniaria quantificata in euro **2.500,00**.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, qualora sia necessario attivare il soccorso istruttorio, la seduta è sospesa ed è fissata la data della seduta successiva e si dispongono le relative comunicazioni ai concorrenti non presenti.

In caso di mancanza, incompletezza e irregolarità **essenziali** della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, il concorrente deve produrre unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria sul capitolo **3590 PG 04 IBAN IT 97Y 01000 03245 348 017 3590 04**.

L'omesso pagamento entro il termine assegnato comporta l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la stazione appaltante procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.

In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un'unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni **non essenziali**, la Commissione ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

In tal caso nella seduta successiva, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultano non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa, la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti il possesso dei requisiti, e effettua il sorteggio pubblico per l'individuazione dei concorrenti che sono sottoposti alla verifica di cui agli articoli 81 e 86 del Codice.

Il numero di offerenti da sottoporre a tale verifica è non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore.

La verifica è effettuata attraverso il sistema AVCPass, fatte salve eventuali richieste formulate ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice a cui i concorrenti sono tenuti a rispondere entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione.

Al termine delle operazioni la Commissione comunica al RUP l'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi al fine delle pubblicazioni e delle comunicazioni di legge, per consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (come modificato dall'articolo 204 del Codice).

Sempre in seduta pubblica, la Commissione procede ai seguenti adempimenti:

- a) rende noto l'elenco degli operatori economici ammessi e di quelli esclusi;
- b) procede all'apertura delle buste n. "2" dei concorrenti ammessi, apponendo la data e l'orario di apertura della stessa, e verifica che la documentazione presentata sia conforme con quanto previsto nel presente disciplinare.

La Commissione, quindi, prosegue **in seduta riservata** alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6.1 del presente disciplinare, dei punteggi parziali ivi indicati, nonché alla stesura della graduatoria delle offerte tecniche.

La Commissione, in seduta pubblica, prima di procedere all'apertura delle buste n. 3 e alla valutazione delle offerte economiche, rende noto il punteggio attribuito alle offerte tecniche ammesse.

La Commissione procede quindi con l'apertura delle buste n. 3 dando lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali.

Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nell'articolo 6.2 del presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

In tal caso, se necessario, la Commissione provvede a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni sopraelencate, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della stessa Commissione di valutazione. L'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, è esclusa.

La Commissione dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica espletato dal RUP sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica (ex articolo 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Infine, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito – sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, commi 5 e 6, e 33, comma 1, del Codice dei contratti.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono descritte in appositi verbali redatti, e tenuti secondo la progressione cronologica delle operazioni.

I verbali sono firmati dal segretario e da tutti i membri della Commissione e conservati agli atti del Ministero.

L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli articoli 80 e 85, comma 5, del Codice.

Art. 14 - Offerte anormalmente basse

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) è esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Art. 15 – Verifica dei requisiti

Il RUP, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, comma 5 del Codice, effettua le verifiche attraverso il sistema AVCPass.

Nel caso in cui non siano confermate le dichiarazioni rese in via sostitutiva, la stazione appaltante, su indicazione del RUP, procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, alla escussione della relativa cauzione provvisoria, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 80 comma 12 del Codice dei contratti, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, con segnalazione all'Autorità giudiziaria.

In caso di richiesta di chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, l'operatore economico deve provvedervi, entro il termine perentorio di dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non siano presentati entro il predetto termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il soggetto è escluso dalla graduatoria.

Art. 16- Aggiudicazione e stipula del contratto

Il Ministero si riserva il diritto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma, 12 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

Il Ministero, una volta verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'articolo 32 commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016, dispone l'aggiudicazione ed effettua le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del medesimo Codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso è aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'articolo 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice. La fideiussione o la polizza assicurativa – che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
- comunicazione ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano, comunque, diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione del servizio.
- acquisizione della informativa antimafia presso la competente Prefettura come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art.16 bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

In tal caso è facoltà del Ministero aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

La stipula del contratto d'appalto come da modello allegato (All. 5) avrà luogo non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

Art. 17 - Spese di contratto e spese relative alla pubblicazione del bando di gara e degli avvisi

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18 -Modalità di esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria gli adattamenti e le modifiche in sede di esecuzione in modo da rendere il servizio coerente con le esigenze delle istituzioni dell'Unione europea, anche per effetto di sopravvenute normative unionali o di richieste della Commissione europea o della Corte dei Conti europea o di appositi documenti di lavoro applicativi delle medesime.

A tal fine si rende noto che le Linee direttrici e gli atti accompagnatori allegati al presente disciplinare costituiscono un documento di lavoro non definitivo e possono pertanto essere soggetti a modifiche.

La stazione appaltante provvederà a pubblicare nel minor tempo possibile sul sito internet tutti gli aggiornamenti normativi e le Linee direttrici definitive non appena saranno approvate e rese disponibili dall'esecutivo UE.

Il Ministero si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario servizi complementari o l'esecuzione di nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando.

La stazione appaltante, in qualsiasi momento e per comprovati motivi d'interesse generale, ha facoltà di non affidare il servizio o di sospendere l'efficacia del contratto stipulato riconoscendo all'aggiudicatario le somme dovute per le attività regolarmente realizzate, con esclusione di ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

I pagamenti saranno corrisposti, sulla base di regolare fattura, per ogni esercizio finanziario nel seguente modo:

- 20% dell'importo di aggiudicazione ad inizio dell'esercizio finanziario (16 ottobre anno n- 1) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte e dei controlli effettuati dopo la presentazione delle domande uniche, previo parere favorevole del direttore dell'esecuzione;
- 20% dell'importo di aggiudicazione alla chiusura dell'esercizio finanziario (15 ottobre anno n) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell'anno finanziario oggetto di certificazione, previo parere favorevole del direttore dell'esecuzione;
- 30% dell'importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l'esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previo parere favorevole del direttore dell'esecuzione e previa verifica di conformità da parte di apposita commissione di collaudo nominata ai sensi dell'articolo 102 del Codice;
- 30% dell'importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all'espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell'approvazione dei conti degli organismi pagatori e previo parere favorevole del direttore dell'esecuzione.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le fatture sono inviate esclusivamente in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa.

A tale scopo sul sito www.fatturapa.gov.it e sul sito del Ministero al link <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7603> sono disponibili tutte le informazioni utili per l'emissione della fattura elettronica.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'aggiudicatario si impegna a comunicare al Ministero gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso gli istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicate anche non in via esclusiva alle commesse

pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Nelle stesso termine si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario, pertanto, a pena di nullità assoluta del contratto, si deve impegnare ad assumere tutti gli obblighi dei cui all'articolo 3 della legge 136/2010 sopra citata in merito al presente appalto.

Art. 20 - Inadempienze – risoluzione – recesso

Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell'aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di ritardo addebitabile all'aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica, motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e i *curricula* dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e valutate in sede di gara e, comunque, tale sostituzione può non essere accettata dal Ministero. In caso di non accettazione della sostituzione il Ministero ne dà comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sostituzione, si applica una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un esperto contabile e, ove previsto nell'offerta, di un esperto tecnico agricolo, nonché di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata del responsabile del servizio, di un responsabile operativo o di un esperto informatico.

In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto intimerà entro 5 (cinque) giorni lavorativi all'aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme.

In ogni caso, l'aggiudicatario deve comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali sopra indicate per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata.

Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero recupera l'importo sulle relative fatture ovvero, in alternativa, incamera la cauzione definitiva per la quota parte relativa.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non dovesse provvedere, alla scadenza dei termini stessi, ferma restando l'applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto del Ministero al risarcimento del danno.

In tal caso all'aggiudicatario, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, è applicato l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

Il Ministero si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione, il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Ministero, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a. r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 5 del Patto d'integrità di cui all'allegato 6;
- b) mancata ricostituzione delle cauzioni, qualora escusse in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
- c) arbitraria sospensione del servizio decisa unilateralmente dal soggetto aggiudicatario, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero o gli Organismi pagatori;
- d) violazione degli obblighi di riservatezza;
- e) in caso di inadempienze in materia di subappalto, di cauzione, di divieto di cessione del contratto e di cessione del credito con modalità difformi da quelle consentite contrattualmente;
- f) in caso di modifiche al gruppo di lavoro non comunicate preventivamente all'Amministrazione e da questa ritenute sostanziali e pregiudizievoli della qualità del servizio reso alla stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto, in base al disposto dell'articolo 108 del Codice, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 il Ministero risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai servizi non regolarmente accettati dal Ministero, anche se già svolti.

Il Ministero può recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 109 del Codice. In tal caso il soggetto aggiudicatario dell'appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa del servizio reso.

Art. 21 - Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rende noto che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell'articolo 53 del Codice dei contratti, l'esercizio del diritto medesimo può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

Con le dichiarazioni da riportare nel DGUE, ciascun offerente potrà segnalare al Ministero di non autorizzare l'accesso agli atti a parti dell'offerta tecnica (da specificare nell'offerta stessa) ovvero alle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici. Tale segnalazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela del diritto di riservatezza. Si precisa che il Ministero consentirà comunque la visione e l'eventuale estrazione di copia della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguentemente di attribuzione del punteggio da parte della Commissione di valutazione, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela della posizione giuridica dell'istante (articolo 53 comma 6 del Codice). In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 22 -Riservatezza

L'affidatario s'impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione e dagli organismi pagatori.

L'organismo affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, salvo alle autorità di cui alla normativa di riferimento, le informazioni acquisite per l'espletamento dell'incarico o pubblicare, in maniera totale o parziale, i contenuti dell'attività di certificazione senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Art. 23 -Efficacia

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui è aggiudicata l'offerta, mentre lo sono per il Ministero solo dopo che il contratto è divenuto efficace a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti.

Art. 24 - Legge applicabile e Foro competente

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, fatte salve le facoltà previste dalla parte VI del Codice è di competenza del Foro di Roma.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea.

Art. 26 – Allegati

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Allegato 1– Facsimile Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Facsimile Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
- Allegato 2A – Linea Guida MIT su modalità di compilazione del DGUE;
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 4 – Prospetto per offerta economica;
- Allegato 5 – Schema del contratto;
- Allegato 6 – Patto di integrità.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005